

**ACCORDO SULLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO SUL  
TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E DI PREVIDENZA**

Visto l'articolo 7, comma 1 del Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità;

Visto l'articolo 11 del Protocollo per le relazioni sindacali;

**LE PARTI CONVENGONO**

Che l'articolo 7, comma 1 del Regolamento sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale dell'Autorità venga riformulato come segue:

1. L'IFR ed il TFR accantonati presso l'Autorità sono erogati nelli seguenti termini di 60 (sessanta) giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro intervenuta per qualsiasi causa, i-decorsi i quali sono dovuti gli interessi legali.

a) centocinque giorni dalla cessazione del servizio per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente;

b) dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento dei limiti di età o di servizio o per estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del termine finale;

c) quattordici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie o per recesso da parte del datore di lavoro.

Torino, 19 novembre 2018

LE OO.SS.

OILCA PAI PB  
M. VILLA ART Gallerie GVA  
FIRSI A. Pescutis  
RSA FIRSI Euroimpres  
RSA FIRSI A. Belia

per L'AUTORITA'